

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COVI, GALLO, PINTO, ACONE, CASOLI,
BATTELLO, MACIS, CORRENTI, TOSSI BRUTTI, GUZZETTI,
CORLEONE e FILETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1988

Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della previdenza forense - introdotta con la legge 20 settembre 1980, n. 576, e ritoccata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, per risolvere problemi sorti nella prima fase di attuazione - è ormai entrata in piena applicazione da diversi anni.

È dunque possibile affrontare, sulla base di una sufficiente esperienza, l'esame di quei punti della legge di riforma per i quali appare opportuno ed urgente introdurre modifiche.

Nel mondo forense questi problemi sono stati discussi in varie sedi, prima e dopo la Conferenza nazionale sulla previdenza forense tenuta in Roma nel luglio 1987. L'argomento ha formato oggetto di elaborazioni e dibattiti anche nell'ambito della Cassa di previdenza, e in particolare nel comitato dei delegati, che è

l'organismo rappresentativo eletto direttamente da tutti gli iscritti. Il presente progetto tiene conto, per l'appunto, delle indicazioni e dei voti emersi a conclusione di quei dibattiti.

Come è noto, la previdenza forense non si basa sul sistema «a capitalizzazione» (che crea un rigoroso collegamento matematico tra i contributi del singolo e la protezione previdenziale spettante) ma segue il sistema «a ripartizione», che consente una maggiore elasticità di soluzioni equitative attingendo alla solidarietà dell'intera categoria. Questa elasticità, naturalmente, si presta a valutazioni diverse secondo i punti di vista; e ciò spiega le opposte critiche rivolte alle norme previdenziali forensi da chi vorrebbe maggior considerazione e solidarietà per le situazioni caratterizzate da

pensioni di scarsa entità, e da chi invece ritiene già troppo gravosi gli oneri di solidarietà sostenuti o comunque considera infondate le richieste di una maggiore equità sociale in presenza di bassi redditi dichiarati e quindi di basse contribuzioni. È dunque necessario trovare i giusti punti di equilibrio, riconoscendo da un lato le esigenze che appaiono compatibili con i fondamenti del sistema e ricordando dall'altro lato che nella previdenza di categoria ogni vantaggio per alcuni - in termini di maggiori prestazioni o di minori contribuzioni - si riflette presto o tardi in un maggior onere per altri.

Le proposte qui formulate rispettano sostanzialmente i principi informativi e gli equilibri stabiliti dalla riforma del 1980, pur introducendo alcune rettifiche suggerite dall'esperienza concreta di questi anni per ovviare ad incongruenze e, in taluni casi, a vere e proprie ingiustizie.

Quanto alle conseguenze di ordine finanziario per la Cassa, è da rilevare che le modifiche proposte - non toccando in linea generale gli equilibri già in essere - avranno un'incidenza relativamente modesta sui bilanci dell'ente. Comunque la Cassa ha sottoposto a una verifica attuariale la fattibilità della modifica di maggior peso (quella che eliminerà in molti casi la riduzione d'un terzo per le pensioni di chi resta iscritto agli albi professionali) ed è risultato che tale modifica sarà pienamente sopportabile nel prossimo decennio, mentre per periodi più lontani è difficile formulare previsioni precise. D'altronde, proprio per la difficoltà di previsioni precise a lungo termine, il sistema previdenziale forense ha in sé vari meccanismi di adattamento periodico, utilizzabili in via amministrativa in relazione a verifiche tecnico-attuariali quadriennali, per ritoccare in aumento o in diminuzione le aliquote contributive e per accelerare o ritardare l'aumento di alcuni elementi di calcolo delle pensioni, secondo l'andamento concreto della Cassa (articoli 2, ultimo comma, 13, 15, ultimo comma, della legge n. 576 del 1980).

Il presente progetto è diviso in quattro capi: il primo è dedicato alle modifiche concernenti le pensioni; il secondo riguarda i contributi e gli obblighi connessi (comunicazioni, pagamenti, domande di iscrizione); il terzo riguar-

da l'assistenza erogata dalla Cassa avvocati; il quarto riguarda alcune questioni di tipo organizzativo o normativo.

* * *

Nel capo I, l'articolo 1 affronta il problema del «minimo di pensione» con riferimento al caso delle pensioni di vecchiaia (che poi si riflette anche sulle altre pensioni, in base a richiami normativi). Su questo argomento la legge del 1980 stabiliva innanzitutto che il «minimo di pensione» fosse pari a 6 volte il contributo soggettivo minimo; e tale rapporto si ritiene equo e da confermare, salvo una precisazione: che il contributo soggettivo minimo da prendere in considerazione per il calcolo sia quello dell'anno solare antecedente alla decorrenza della pensione, anziché quello di due anni prima. Ma l'innovazione più importante riguarda l'abrogazione del cosiddetto «sottominimo», che ha provocato accese discussioni in questi anni. La norma del 1980 sul «sottominimo» - che imponeva di liquidare pensioni inferiori al minimo quando questo superasse la media dei redditi professionali dichiarati dall'interessato nell'ultimo periodo di attività - tendeva ad evitare che la solidarietà previdenziale di categoria fosse estesa in modo abnorme a favore di chi, per aver dichiarato redditi professionali insignificanti, risultasse un professionista assolutamente marginale. Ma per il passato esistono motivi di equità che suggeriscono una sanatoria previdenziale su questo punto; e per l'avvenire il pericolo di estendere indebitamente la solidarietà previdenziale a pseudo-professionisti sta scomparendo, perché dal 1987 il requisito di continuità dell'esercizio professionale, necessario per restare utilmente iscritti alla Cassa, è basato unicamente sulla dimostrazione di un certo livello di introiti (come stabilito dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo 22, comma terzo, della legge n. 576 del 1980), cosicché la necessità della norma sul «sottominimo» appare ormai superata. (Per la disciplina transitoria si veda il comma 2 dell'articolo 23).

L'articolo 4, concernente le pensioni di inabilità, richiama innanzitutto le disposizioni sul calcolo delle pensioni di vecchiaia, ivi compresa quella sul «minimo di pensione».

Inoltre, tenuto conto del carattere sempre assai penoso dei casi di inabilità, cioè di incapacità totale al lavoro per malattia o infortunio, la maggiorazione convenzionale di anzianità ai fini del calcolo pensionistico non è più subordinata a requisiti economici, rilevati, oltretutto, di difficile e incerta determinazione concreta.

L'articolo 5, concernente le pensioni per i superstiti, introduce una analoga maggiorazione convenzionale di anzianità per il calcolo della pensione indiretta, dato che anche in questo caso - come in quello dell'inabilità - l'attività professionale risulta troncata immaturamente. Inoltre questo articolo 5 elimina, nell'articolo 7 della legge n. 576 dell'80, una ingiusta discriminazione a danno di chi sia stato iscritto alla Cassa sin dagli anni del praticantato. (Questi riferimenti all'articolo 7 della legge dell'80 danno luogo a problemi di numerazione ai fini dell'identificazione dei singoli commi, perchè la novella del 1983 ha sostituito alcuni commi dell'articolo 7 qualificandoli come «terzo» o «quarto» in base alla loro posizione originaria, mentre essi erano diventati in quel momento il quarto e il quinto, dato che la stessa novella aveva introdotto, al posto del primo comma, due commi separati).

Infine l'articolo 5 della presente proposta, adeguandosi a quanto praticato nei più diffusi sistemi pensionistici, fissa per la pensione ai superstiti - cioè per la pensione di reversibilità o indiretta - un «minimo» uguale a quello stabilito per le pensioni di vecchiaia (e di inabilità), mentre finora il «minimo» veniva ridotto al 60 o all'80 per cento quando il nucleo dei beneficiari fosse composto da una sola o da due persone.

L'articolo 6 della presente proposta tende ad eliminare le intricate questioni relative al calcolo degli anni di anzianità d'iscrizione, previsto da parecchie norme per vari scopi. Poichè l'inizio e la fine dell'iscrizione si collocano normalmente in date diverse dell'anno, la durata dell'iscrizione non coincide quasi mai con anni interi, e ciò crea il problema delle frazioni di anno, più o meno inutilizzabili e comunque di difficile trattamento. La soluzione ora proposta elimina il problema, rendendo infrazionabili gli anni

solari a tutti i fini pensionistici (come già sono infrazionabili i contributi annuali), cosicchè la durata dell'iscrizione viene ormai a coincidere sempre con anni interi.

* * *

Nel capo II, dedicato alle questioni contributive e connesse, l'articolo 7 modifica alcune disposizioni relative al contributo soggettivo dovuto dai pensionati rimasti iscritti negli albi. La legge del 1980 prevede il contributo soggettivo dei pensionati per il solo fatto della prosecuzione della professione, indipendentemente dai requisiti di continuità; e tale sistema appare opportuno e da confermare, sia perchè i contributi del pensionato (fino al 70° anno di età) possono giovargli ai fini del supplemento di pensione, sia perchè sembra giusto confermare in ogni caso al pensionato attivo la qualità di iscritto alla Cassa, con gli inerenti diritti di elettorato attivo e passivo, di partecipazione ai mutui agevolati e così via. Ma poichè l'obbligo del contributo soggettivo prescinde, per il pensionato rimasto iscritto agli albi, dal requisito di continuità e prevalenza dell'esercizio professionale, si propone di eliminare l'obbligo di contributo minimo, che presuppone un esercizio professionale d'una certa intensità. Inoltre si propone una nuova formulazione della norma sulla riduzione del contributo al 3 per cento dopo i 70 anni di età, così da includere in tale agevolazione anche i pensionati di invalidità (i quali spesso non sono in grado di tramutare utilmente la pensione di invalidità in quella di vecchiaia, per la scarsità dei loro redditi professionali successivi all'evento invalidante).

L'articolo 8 esonera i pensionati attivi dall'obbligo del contributo minimo anche per quanto concerne il contributo integrativo sul volume d'affari, per considerazioni analoghe a quelle esposte a proposito del contributo soggettivo sul reddito netto.

Negli articoli 9, 10 e 11 vengono ricordate le sanzioni per le infrazioni ai vari obblighi, e precisamente all'obbligo di comunicazione annuale, all'obbligo di pagamento tempestivo dei contributi, all'obbligo di tempestiva iscrizione. Infatti le sanzioni previste nella legge 1980 si sono rivelate troppo dure in certi casi, e poco efficaci in certi altri.

L'obbligo della comunicazione annuale è quello fondamentale per consentire alla Cassa di conoscere i fatti da cui nascono tutti gli altri doveri contributivi e previdenziali; e la violazione di tale obbligo crea, oltretutto, difficoltà e complicazioni organizzative. Perciò l'articolo 9 introduce una sanzione pecuniaria autonoma per questa violazione, salvi gli opportuni adeguamenti aggiuntivi quando la mancata comunicazione provochi anche un mancato pagamento (come si vedrà nel successivo articolo 10). Inoltre l'articolo 9 mantiene la previsione - già introdotta nel 1980 - di possibili conseguenze disciplinari per chi abbia violato l'obbligo di comunicazione, ma la previsione è espressa in forma più elastica e adattabile alla varietà dei casi concreti, secondo la valutazione del competente Consiglio dell'Ordine, come è giusto in materia deontologica e disciplinare. Ciò che più importa è di ottenere effettivamente le comunicazioni dovute; a tal fine l'articolo 9 introduce una nuova e più efficace forma di pressione - ricalcata su quella già prevista per chi non paghi il contributo obbligatorio all'Ordine professionale - a carico di chi si ostini pervicacemente nell'infrazione nonostante un'apposita diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'articolo 10 rende meno pesanti e più realistiche le sanzioni per il mancato o tardato pagamento dei contributi, con varie graduazioni dal caso meno grave (semplice ritardo del pagamento) al caso più grave (ritardo del pagamento collegato alla omessa o tardata comunicazione annuale).

L'articolo 11 rende più esplicita la disciplina delle procedure di iscrizione, ed attenua realisticamente le conseguenze troppo gravose che la legge del 1980 poneva a carico dei ritardatari rispetto all'obbligo di iscrizione.

L'articolo 12 riapre per un anno il termine per la retrodatazione di iscrizioni già avvenute, soprattutto per consentire l'utilizzo di tale facoltà ai superstiti di iscritti deceduti.

L'articolo 13 risponde ad un'esigenza segnalata dai giovani, i quali possono avere gravi esitazioni ad iscriversi alla Cassa durante il periodo di praticantato e sino a quando non raggiungano una previsione più concreta sulla loro possibilità di inserirsi nella professione; perciò sembra equo consentire loro, nel

momento in cui poi si iscrivono, la facoltà di far retroagire l'iscrizione per coprire le annate precedenti.

L'articolo 14 tende a risolvere il grave problema di chi, iscrivendosi dopo il compimento del 40° anno di età, non è coperto per i rischi di inabilità, invalidità, pensione indiretta ai superstiti, e vede rinviata ad un'età avanzatissima la possibilità di raggiungere il numero degli anni necessari per la pensione di vecchiaia. Per superare questi inconvenienti l'articolo 14 dà all'interessato la facoltà di chiedere, in occasione dell'iscrizione, una sorta di riscatto di annualità a certi fini.

Purtroppo la situazione degli iscritti in età matura - così come la situazione di chi lascia la professione prima della maturazione del diritto a pensione - è fra le meno tutelate, sinché non verrà approvata l'auspicata legislazione sulla ricongiunzione delle posizioni previdenziali fra i diversi tipi di lavoro.

* * *

Per quanto riguarda l'assistenza, la situazione normativa attuale è la seguente.

Per chi versa «in stato di bisogno» (articolo 48 della legge n. 6 del 1952, articolo 8 della legge n. 798 del 1965 e successive modificazioni) la Cassa nazionale di previdenza e assistenza stanziava annualmente una somma pari all'1 per cento delle entrate correnti preventivate nel suo bilancio (articolo 4 della legge n. 175 del 1983); tale somma è stata di lire 2.446.723.000 per l'esercizio 1987, ma è rimasta parzialmente inutilizzata, come si vedrà. L'importo annuo disponibile viene suddiviso tra i Consigli dell'ordine - che per certi fini sono «organi della Cassa» ai sensi dell'articolo 3, lettera g) della legge n. 6 del 1952 - in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa; spetta infatti ai Consigli dell'ordine, che vivono a stretto contatto con le realtà locali, individuare i casi di bisogno e gli importi da erogare, entro i limiti della somma a disposizione di ciascun Consiglio. Non sempre, tuttavia, le esigenze concrete coincidono esattamente con le somme localmente disponibili. In pratica, mentre alcuni Consigli esauriscono totalmente la loro quota annuale, altri non la utilizzano o la utilizzano solo in parte. Perciò alla fine dell'esercizio restano inutilizzate alcune somme (nel 1987

attorno ai 600 milioni) per mancato uso in alcune località, mentre altrove possono sussistere bisogni eccedenti la quota localmente disponibile.

Teoricamente questa situazione potrebbe essere riequilibrata con le assistenze deliberate dal centro mediante «provvedimenti eccezionali in deroga» ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 289 del 1963 e successive modificazioni (anche per le catastrofi o calamità di cui alla legge n. 21 del 1983); ma in pratica, a parte l'oscurità e la limitatezza di quella norma, la sua applicazione incontra un gravissimo ostacolo nella complessità della procedura, che prevede per ogni singolo caso una delibera del comitato dei delegati della Cassa con particolari *quorum* costitutivi e deliberativi, nonché l'invio del verbale della seduta del comitato - che è un documento molto complesso e voluminoso, approvato dal comitato stesso in sedute ulteriori - al Ministro di grazia e giustizia, per un suo visto di approvazione che renda esecutivi i singoli provvedimenti. La macchinosità di questa procedura si spiega con la mancanza di norme precise sulle somme destinabili ai provvedimenti in questione, cosicché il legislatore del 1963, volendo garantire le finanze della Cassa da esborsi teoricamente illimitati, ha introdotto le cautele dei *quorum* straordinari e dell'esame e approvazione da parte del Ministero vigilante.

Un'altra forma di assistenza attualmente in vigore è quella prevista dall'articolo 5 della legge n. 991 del 1969 e successive modificazioni, per un modesto contributo in certi casi di inabilità temporanea. Anche qui l'applicazione è gravemente ostacolata dalla procedura, identica a quella dei provvedimenti assistenziali in deroga. La macchinosità di questa procedura ha talmente scoraggiato gli interessati, che le loro richieste sono risultate rare e sporadiche. Basti pensare che nel 1987 sono stati approvati soltanto diciannove provvedimenti assistenziali in deroga e quindici contributi per inabilità temporanea e in quell'anno la Cassa ha speso, per i provvedimenti del Comitato approvati dal Ministro, la somma complessiva di appena lire 27.287.500.

Infine la Cassa eroga un contributo per spese funerarie (cfr. il settimo comma del testo portato dall'articolo 17 della legge n. 289 del

1963), che è stato recentemente aumentato a 2 milioni e per il quale è iscritta una spesa presuntiva di lire 1.200 milioni nel bilancio preventivo 1988.

Tenuto conto di queste esperienze, sembra opportuno proporre una nuova disciplina organica dell'assistenza, sia per eliminare gli attuali inconvenienti, sia per tentare un disegno complessivo più aggiornato e moderno. Ciò premesso, si possono illustrare i singoli punti del progetto.

Nel capo III l'articolo 15 fissa i limiti degli importi disponibili annualmente per l'assistenza. In particolare il comma 1 conferma l'attuale destinazione dell'1 per cento delle entrate della Cassa alla assistenza ordinaria curata dai Consiglio dell'ordine; e il comma 2 stabilisce che per tutte le altre assistenze possono essere destinate somme non eccedenti globalmente un altro 1 per cento delle entrate. Questo limite massimo di spesa per le assistenze diverse da quella ordinaria ha un duplice scopo: da un lato consentire procedure di applicazione più snelle di quelle attuali; e dall'altro lato garantire che le spese assistenziali non vengano a turbare il necessario equilibrio finanziario della previdenza.

L'articolo 16 disciplina l'assistenza per i professionisti (o familiari superstiti) venuti a trovarsi «in stato di bisogno». In linea di massima viene confermato il sistema attuale, ma con qualche perfezionamento.

Innanzitutto il comma 1 elenca i possibili beneficiari di questa assistenza, e cioè: gli iscritti alla Cassa, gli altri avvocati o procuratori che abbiano versato contributi personali in passato o versino attualmente il contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge n. 576 del 1980, i pensionati, i familiari superstiti di persona appartenuta alle precedenti categorie, i familiari superstiti di professionisti già appartenuti al disciolto ente di previdenza forense anteriore al 1952. Questo elenco è più completo di quello attualmente in vigore (articolo 9 della legge n. 576 del 1980); in un solo punto lo riduce, escludendo i dipendenti degli uffici legali di pubbliche amministrazioni, i quali ormai non hanno più alcun legame con la Cassa, neppure per quel che concerne l'obbligo delle cosiddette «marcche Cicerone», eliminate alla fine del 1988.

Il comma 2 conferma l'attribuzione ai Consigli dell'ordine della competenza per deliberare queste assistenze in via ordinaria, con fondi previsti nel comma 1 dell'articolo 15 ripartiti tra i Consigli dell'ordine in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Il comma 3 semplifica notevolmente - in base a quanto si è detto al comma 2 dell'articolo 15 - la procedura con cui gli organi centrali della Cassa possono integrare in via straordinaria l'assistenza dei Consigli dell'ordine allorchè taluni Consigli si trovino di fronte ad esigenze concrete eccedenti le rispettive quote di fondi.

Dopo aver disciplinato nell'articolo 16 l'assistenza di tipo tradizionale per chi versa «in stato di bisogno», nei successivi articoli il progetto passa a trattare altri interventi che - pur rientrando nel campo dell'assistenza perchè non danno luogo a diritti veri e propri come le prestazioni previdenziali - possono qualificarsi piuttosto di sicurezza sociale intesa in senso moderno. Queste disposizioni si agganciano in parte ad ipotesi già previste nelle norme previgenti, ed in parte sono nuove.

L'articolo 17 nei suoi primi due commi, prevede due casi d'intervento che vengono accomunati sotto la definizione di «assistenze indennitarie», essendo destinati ad attenuare le conseguenze di gravi eventi dannosi.

Il comma 1 prevede un intervento a favore degli iscritti alla Cassa, o loro superstiti, danneggiati da gravissime calamità naturali o catastrofi; su questo punto il progetto non presenta novità sostanziali rispetto alla norma preesistente (articolo unico della legge n. 21 del 1983), salvo quanto si dirà più avanti nel commento al comma 3, sulla maggiore agilità delle procedure.

Il comma 2 prevede un intervento per l'inabilità temporanea, cioè per il caso del professionista iscritto alla Cassa che per infortunio o malattia risulti impedito «in maniera assoluta» ad ogni attività professionale per almeno tre mesi. In tal caso è previsto un indennizzo non rinnovabile, ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività per non più di dodici mesi. Questa norma riprende i concetti di una norma già in vigore (articolo 5 della legge n. 991 del 1969 e successive

modificazioni) cercando di introdurre una maggiore efficacia e modernità, non solo mediante lo snellimento di procedure di cui si dirà a proposito del comma 3, ma anche con alcune modifiche di sostanza. Fra tali modifiche sono da segnalare:

la riduzione del periodo minimo di inabilità totale a tre mesi, mentre nella norma finora vigente si chiedevano «oltre tre mesi»;

l'attenzione data per la prima volta, anche se in misura quasi simbolica, al caso delle donne in maternità;

l'adeguamento dell'indennizzo mensile al danno concreto del singolo iscritto con riferimento alla metà del suo reddito pensionabile medio (fermo restando, ma come livello «minimo» dell'indennizzo mensile, l'importo di 1/12 delle pensioni minime di vecchiaia, che era quello già stabilito per questi casi dall'articolo 5 della legge n. 175 del 1983).

In questa maniera si introduce una sorta di ripartizione - almeno parziale - per quei gravi casi di inabilità totale che, per essere temporanei, non sono coperti dalle pensioni di inabilità. Ben inteso, non si crea con ciò un vero e proprio diritto di tipo assicurativo, mancando le basi tecniche per farlo; dunque si tratterà pur sempre di provvedimenti da deliberare di volta in volta, nell'ambito dei fondi disponibili; ma è parso giusto tentare, in questa forma prudente e quasi sperimentale, un avviamento a forme indennitarie che tendono ad ampliare la tutela degli iscritti superando le elargizioni dell'assistenza tradizionale.

Il comma 3 semplifica le procedure di concessione di queste assistenze indennitarie, in relazione a quanto si è detto nel commento al comma 2 dell'articolo 15.

L'articolo 18, con disposizione volutamente elastica, consente l'istituzione di «altre provvidenze» secondo le opportunità man mano rilevabili. A tal fine l'articolo in esame, riprendendo i concetti contenuti nella legge n. 21 del 1986 sulla Cassa dei dottori commercialisti, all'articolo 9, comma 3, stabilisce che il comitato dei delegati, su proposta del consiglio d'amministrazione, possa disporre provvidenze di vario tipo, comprese le borse di studio o - come già attualmente avviene - le contribuzioni a spese funerarie.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 19 attribuisce al comitato dei delegati la facoltà di specificare con i suoi regolamenti le modalità e procedure assistenziali, ovviamente nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge; ciò consente di limitare queste ultime all'essenziale, lasciando alle disposizioni regolamentari i dettagli pratici esecutivi.

* * *

Nel capo IV, l'articolo 20 detta una nuova norma per una miglior rappresentatività nelle elezioni del consiglio d'amministrazione della Cassa da parte del comitato dei delegati.

L'articolo 21 riguarda l'esercizio dei poteri regolamentari della Cassa, proponendo un sistema elastico - d'altronde conforme alla prassi sin qui seguita - e cioè la possibilità di uso di tale potere da parte del consiglio o del comitato indifferentemente, salva la preminenza finale dell'organo più direttamente rappresentativo che è il comitato.

L'articolo 22 delega il Governo a raccogliere e coordinare in testo unico le norme di legge sulla previdenza forense: esigenza, questa,

largamente sentita, per la difficoltà di orientarsi nella selva delle norme emanate in argomento a partire dalla legge n. 6 del 1952 istitutiva della Cassa.

* * *

Infine l'articolo 23 stabilisce la decorrenza delle singole norme nuove e le relative discipline transitorie, sia per evitare incertezze e contestazioni nella fase applicativa, sia per attribuire ad ogni nuova disposizione la decorrenza più adatta, evitando inoltre di aggravare irrazionalmente l'organizzazione amministrativa della Cassa. In particolare, la decorrenza di varie modifiche dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della nuova legge si basa sulla considerazione che già in via ordinaria il 1° gennaio suole portare a nuovi calcoli per la rivalutazione delle pensioni e di altri dati e fa scattare i contributi annui; è parso dunque opportuno far coincidere con quella data anche la decorrenza delle modifiche legislative più strettamente legate all'argomento delle pensioni e dei contributi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PENSIONI

Art. 1.

(Minimo della pensione di vecchiaia)

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione».

2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 576 del 1980 è abrogato.

Art. 2.

(Riduzione della pensione di vecchiaia)

1. Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Se il titolare della pensione di vecchiaia rimane iscritto all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, la sua pensione viene ridotta di un terzo; la riduzione non si applica in quella parte che farebbe scendere la pensione a un importo inferiore al minimo, e non si applica dopo il compimento del settantesimo anno di età».

Art. 3.

(Supplemento della pensione di vecchiaia)

1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Coloro che dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia restano iscritti all'albo

dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori hanno diritto ad un solo supplemento di pensione, con decorrenza dal mese successivo al compimento del settantesimo anno di età o, se antecedente, dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo. Il supplemento è calcolato, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, con applicazione delle disposizioni del secondo comma».

Art. 4.

(Pensione di inabilità)

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già modificato con la legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione vanno aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque».

Art. 5.

(Pensioni di reversibilità ed indirette)

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)*, in una misura determinata in base alle disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione vanno aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque».

2. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge n. 576 del 1980, come modificato dalla legge n. 175 del 1983, è sostituito dal seguente:

«Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21».

3. Alla fine dell'articolo 7 della legge n. 576 del 1980 è aggiunto il seguente comma:

«L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità od indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2».

Art. 6.

*(Infrazionabilità degli anni di iscrizione
ai fini pensionistici)*

1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, inabilità o invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

CAPO II

CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

Art. 7.

(Contributo soggettivo)

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già modifica-

to con la legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dall'anno solare successivo al compimento del settantesimo anno di età».

Art. 8.

(Contributo integrativo)

1. Il comma aggiunto dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, dopo il terzo comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione».

Art. 9.

(Infrazioni all'obbligo di comunicazione)

1. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi, o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine».

2. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 576 del 1980 è sostituito dal seguente:

«L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i novanta giorni o l'infedeltà non seguita da rettifica entro novanta giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione della comunicazione, trascorsi sessanta giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di un ufficiale giudiziario, va segnalata al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta».

Art. 10.

(Infrazioni all'obbligo di pagamento di contributi)

1. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente».

2. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge n. 576 del 1980 è sostituito dal seguente:

«Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro novanta giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti novanta giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17».

Art. 11.

(Procedura per l'iscrizione e relative infrazioni)

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda».

Art. 12.

(Retrodatazione di iscrizioni già avvenute)

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980.

2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge n. 576 del 1980 secondo quanto previsto in detto articolo e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Iscrizioni retroattive)

1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purchè sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età, può chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facoltà prevista nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17.

3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 576 del 1980 ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superio-

re a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal quarto comma del detto articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli.

Art. 14.

*(Facoltà in caso di iscrizione
di ultraquarantenni)*

1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

2. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini dell'ultima parte della lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella prima parte della citata lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980;

b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del quinto comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel quarto comma del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980, come modificato dalla legge n. 175 del 1983;

c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 del presente articolo valgono al solo fine di completare l'anzianità minima

necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

3. La facoltà prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nel modo previsto dall'articolo 18, terzo comma, della legge n. 576 del 1980 e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dall'articolo 18, quarto comma, della legge n. 576 del 1980, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi dell'articolo 18, sesto comma, della stessa legge n. 576 del 1980.

4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, chi si è iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'età può presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.

CAPO III

NORME DI ASSISTENZA EROGATA DALLA CASSA AVVOCATI

Art. 15.

(Fondi destinati all'assistenza)

1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 16, comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 16, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 17, e

per le altre provvidenze di cui all'articolo 18, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

Art. 16.

(Assistenza
a chi versa in stato di bisogno)

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguente categorie:

- a) iscritti alla Cassa;
- b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti ad essa;
- c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;
- d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 15, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio dell'ordine. Nei regolamenti di cui all'articolo 19 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Art. 17.

(Assistenze indennitarie)

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; il puerperio è considerato impedimento assoluto all'attività per tre mesi, salvo il caso di complicazioni patologiche che portino ad un più lungo periodo di interruzione effettiva. In tutti questi casi l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) della legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal comitato dei delegati. Nei regolamenti di cui all'articolo 6

possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Art. 18.

(Altre provvidenze)

1. Il comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere *a), b), c), d)* dell'articolo 16, comma 1.

Art. 19.

(Regolamenti)

1. Il comitato dei delegati può specificare, con suoi regolamenti, le modalità e procedure delle assistenze previste nella presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 20.

(Modifiche all'elezione dei consiglieri)

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito con la legge 31 luglio 1956, n. 991, è aggiunto il seguente periodo: «Quando devono essere eletti quattro o più componenti del consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno».

Art. 21.

(Disposizioni regolamentari)

1. La facoltà di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalità da seguire per

le prestazioni e contribuzioni, quando non è attribuita dalla legge ad uno specifico organo, può essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non può modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

Art. 22.

(Testo unico)

1. Il Governo è delegato all'approvazione di un testo unico coordinato delle norme di legge che disciplinano la previdenza forense.

Art. 23.

(Decorrenza di effetti e norme transitorie)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le pensioni già in corso alla data del 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto negli articoli 1, 4 e 5, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione.

3. Le disposizioni dell'articolo 3 hanno effetto retroattivo per tutti i supplementi sulle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982 in poi; i supplementi già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati su domanda degli interessati col conseguente pagamento degli arretrati.

4. Le disposizioni dell'articolo 6 hanno effetto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e non si applicano alle pensioni già maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del detto articolo 6 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione i cui restanti requisiti preesistevano, la pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 6 con

decorrenze dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato.

5. Le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; ma le sanzioni previste nella legislazione anteriore continuano ad applicarsi alle infrazioni commesse prima di tale data.

6. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge; esse sostituiscono tutte le precedenti norme in materia di assistenza della Cassa, ivi compresi:

- a) l'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- b) il settimo comma del testo formulato nell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;
- c) l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289;
- d) l'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798;
- e) l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991;
- f) gli articoli 18 e 19 della legge 22 luglio 1975, n. 319;
- g) l'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576;
- h) l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21;
- i) l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175.

7. La nuova disciplina dell'assistenza è applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia già stato provveduto in base alle norme anteriori.

8. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.